

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (PA) CIRAULO

Nella seduta del 19/03/2020

Al riguardo il Collegio,

- considerato che della data stipula si è tenuto conto per la individuazione del tasso soglia rilevante;
- preso atto dell'effettiva sussistenza di un errore materiale contenuto nella decisione;
- rilevato che la data di scadenza della prima rata coincide con il 28/02/2009;
- considerato, in ogni caso, che anche tenuto conto del suddetto parametro, il TEG del finanziamento in esame – calcolato sulla base dei dati contrattuali applicando la formula di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti pro tempore ed utilizzando la funzione TIR.X di excel (in quanto maggiormente in uso per questo tipo di elaborazioni) - risulta superiore (14,42%) al tasso soglia usura individuato (14,28%)

dispone che, invariato il dispositivo, la decisione venga coerentemente corretta nella parte motiva.

FATTO

Il ricorrente afferma di avere sottoscritto, in data 13/10/2019, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, con un intermediario cui sarebbe successivamente subentrata l'odierna resistente.

Precisa che, a seguito del proprio licenziamento, la resistente inoltrava all'ex datore di lavoro una richiesta di pagamento di € 5.942,17, a titolo di rate insolute; richiesta contestata dallo stesso ricorrente, in ragione dell'asserita nullità del contratto di prestito (e, in particolare, della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi).



Ciò premesso, lamenta l'usurarietà degli interessi pattuiti, rilevando come il TEG contrattuale risulti superiore al tasso soglia vigente nel periodo della sottoscrizione, sia che si voglia includere in esso il costo della copertura assicurativa associata al prestito, sia che non si tenga conto di tale voce di costo. Ritenuta, pertanto, la nullità della clausola di pattuizione degli interessi, chiede la restituzione della complessiva somma di € 15.093,83, a titolo di interessi, commissioni, spese istruttorie e costi assicurativi.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario chiarisce che, a seguito del licenziamento del ricorrente, il finanziamento veniva estinto anticipatamente, mediante pagamento del debito residuo da parte della Compagnia assicurativa.

Con riferimento alla lamentata applicazione di condizioni usurarie, precisa che il TAEG contrattuale, comprensivo di costi assicurativi e oneri erariali, risulta pari al 20,54%, mentre il TEG, determinato escludendo i costi assicurativi, conformemente alle pertinenti *Istruzioni* della Banca d'Italia, risulta pari al 14,27%, ossia inferiore al tasso soglia del 14,895% fissato per il primo trimestre del 2009.

Conclude chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l'usurarietà delle condizioni di un contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 13/01/2009.

Il ricorrente rileva, in particolare, che già al momento della conclusione del contratto il TEG superava il tasso soglia all'epoca vigente, anche escludendo dal calcolo dello stesso il costo dell'assicurazione accessoria al finanziamento. Nella specie, infatti, il TEG risulterebbe pari al 14,377%, a fronte di un tasso soglia determinato nella misura del 14,28%.

L'intermediario eccepisce, al riguardo, che dal calcolo del TEG sono stati correttamente esclusi i costi di assicurazione, in linea con le disposizioni della Banca d'Italia vigenti *pro tempore* (*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura* del maggio 2006, valide per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010), e che lo stesso (indicato nella misura del 14,27%) risulta inferiore al tasso soglia (14,895%) fissato per la categoria dei prestiti personali.

Sul punto va tuttavia precisato che, diversamente da quanto afferma parte resistente, il contratto in esame non va ricompreso nella Categoria 3 (finanziamenti personali) delle citate *Istruzioni* sulla rilevazione del TEGM, bensì nella Categoria 8 (*Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine*), al cui interno ricadono anche i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e quelli assimilabili (come il finanziamento oggetto di ricorso), concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180/1950.

Ebbene, posto che, nel primo trimestre del 2009, il TEGM per la categoria contrattuale dei prestiti contro cessione del quinto di importo superiore ad € 5.000,00, rilevante nel caso di specie, risultava pari al 9,52%, il corrispondente tasso soglia deve ritenersi pari al 14,28% (9,52% + 9,52%*0,5).

Tenendo conto dei dati contrattuali ed assumendo quale data di erogazione del finanziamento quella del pagamento del debito residuo di un precedente prestito (10/02/2009) e come data di pagamento della prima rata il 28/02/2009, il TEG del finanziamento in esame risulterebbe invece pari al 14,42%, ossia superiore al tasso soglia sopra individuato.

Al caso di specie può pertanto trovare applicazione il principio, costantemente seguito da questo Collegio, secondo il quale *“Una volta verificato il superamento del tasso soglia*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario” (Coll. coord., dec. n. 12830/18).

L'intermediario sarà dunque tenuto alla restituzione degli importi sopra specificati, entro i limiti della domanda formulata dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento e restituisca alla parte ricorrente interessi percepiti e spese ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma 2, nei termini di cui in motivazione; il tutto nei limiti della domanda. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 08/11/2019

FATTO

Il ricorrente afferma di avere sottoscritto, in data 13/10/2019, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, con un intermediario cui sarebbe successivamente subentrata l'odierna resistente.

Precisa che, a seguito del proprio licenziamento, la resistente inoltrava all'ex datore di lavoro una richiesta di pagamento di € 5.942,17, a titolo di rate insolute; richiesta contestata dallo stesso ricorrente, in ragione dell'asserita nullità del contratto di prestito (e, in particolare, della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi).

Ciò premesso, lamenta l'usurarietà degli interessi pattuiti, rilevando come il TEG contrattuale risulti superiore al tasso soglia vigente nel periodo della sottoscrizione, sia che si voglia includere in esso il costo della copertura assicurativa associata al prestito, sia che non si tenga conto di tale voce di costo. Ritenuta, pertanto, la nullità della clausola di pattuizione degli interessi, chiede la restituzione della complessiva somma di € 15.093,83, a titolo di interessi, commissioni, spese istruttorie e costi assicurativi.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario chiarisce che, a seguito del licenziamento del ricorrente, il finanziamento veniva estinto anticipatamente, mediante pagamento del debito residuo da parte della Compagnia assicurativa.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento alla lamentata applicazione di condizioni usurarie, precisa che il TAEG contrattuale, comprensivo di costi assicurativi e oneri erariali, risulta pari al 20,54%, mentre il TEG, determinato escludendo i costi assicurativi, conformemente alle pertinenti *Istruzioni* della Banca d'Italia, risulta pari al 14,27%, ossia inferiore al tasso soglia del 14,895% fissato per il primo trimestre del 2009.

Conclude chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l'usurarietà delle condizioni di un contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 13/01/2009.

Il ricorrente rileva, in particolare, che già al momento della conclusione del contratto il TEG superava il tasso soglia all'epoca vigente, anche escludendo dal calcolo dello stesso il costo dell'assicurazione accessoria al finanziamento. Nella specie, infatti, il TEG risulterebbe pari al 14,377%, a fronte di un tasso soglia determinato nella misura del 14,28%.

L'intermediario eccepisce, al riguardo, che dal calcolo del TEG sono stati correttamente esclusi i costi di assicurazione, in linea con le disposizioni della Banca d'Italia vigenti *pro tempore* (*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura* del maggio 2006, valide per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010), e che lo stesso (indicato nella misura del 14,27%) risulta inferiore al tasso soglia (14,895%) fissato per la categoria dei prestiti personali.

Sul punto va tuttavia precisato che, diversamente da quanto afferma parte resistente, il contratto in esame non va ricompreso nella Categoria 3 (finanziamenti personali) delle citate *Istruzioni* sulla rilevazione del TEGM, bensì nella Categoria 8 (*Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine*), al cui interno ricadono anche i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e quelli assimilabili (come il finanziamento oggetto di ricorso), concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180/1950.

Ebbene, posto che, nel primo trimestre del 2009, il TEGM per la categoria contrattuale dei prestiti contro cessione del quinto di importo superiore ad € 5.000,00, rilevante nel caso di specie, risultava pari al 9,52%, il corrispondente tasso soglia deve ritenersi pari al 14,28% ($9,52\% + 9,52\% \cdot 0,5$).

Tenendo conto dei dati contrattuali ed assumendo quale data di erogazione del finanziamento quella del pagamento del debito residuo di un precedente prestito (10/02/2009) e come data di pagamento della prima rata il 10/02/2009 (coincidente con il decimo giorno del mese successivo alla notifica, intervenuta nel mese di gennaio 2009), il TEG del finanziamento in esame risulterebbe invece pari al 14,63%, ossia superiore al tasso soglia sopra individuato.

Al caso di specie può pertanto trovare applicazione il principio, costantemente seguito da questo Collegio, secondo il quale "*Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario*" (Coll. coord., dec. n. 12830/18).

L'intermediario sarà dunque tenuto alla restituzione degli importi sopra specificati, entro i limiti della domanda formulata dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento e restituisca alla parte ricorrente interessi percepiti e spese ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma 2, nei termini di cui in motivazione; il tutto nei limiti della domanda. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI